



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA NAPOLI 3 SUD
Via Marconi n. 66
80059 - Torre del Greco (Na)
C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

DELIBERAZIONE N. 895 DEL 26/07/2023

OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE MEDICA SPECIALISTICA TRA L'ASL NAPOLI 3 SUD E LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

PROVVEDIMENTO: Immediatamente Esecutivo

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Giuseppe Russo, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione del parere del Direttore Amministrativo Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:

OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE MEDICA SPECIALISTICA TRA L'ASL NAPOLI 3 SUD E LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II.

IL DIRETTORE DEL U.O.C. FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore **U.O.C. FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE** delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di Responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 ed al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali;

dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Premesso che:

- il D.Lgs 17.08.1999 n.368 e s.m.i. Titolo VI (articoli 34-36), disciplinante la Formazione Specialistica dei medici;
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n.68 recante ".... *Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria*" che ha riorganizzato le classi e le tipologie di scuole di specializzazione, riservate a medici e ha ribadito che ciascuna Scuola di Specializzazione, al fine di garantire le attività e le prestazioni necessarie ad assicurare la formazione specialistica, opera nell'ambito di una rete formativa costituita da una pluralità di strutture universitarie, ospedaliere e territoriali, accreditate dal Ministero della Salute ed ha rinviato a successivo e specifico decreto l'individuazione dei requisiti per l'accREDITamento delle stesse;
- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13.06. 2017 ed il successivo decreto n.20666 del 9.07.2018 che ha adottato i nuovi standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale, ai fini dell'accREDITamento delle strutture che compongono la rete formativa;
- l'articolo 1.2. dell'Allegato 1 al citato D.I. n.402/2017 che definisce la tipologia delle strutture che compongono le reti formative delle Scuole di Specializzazione riservate ai Medici e che, in collaborazione tra loro, garantiscono la completezza del percorso formativo degli specializzandi;
a) "strutture di sede", cioè le strutture, a direzione universitaria, delle scuole di specializzazione;

b) "*strutture collegate*", cioè strutture a direzione sia universitaria che extrauniversitaria, presenti nell'Azienda Universitaria e/o in azienda/enti esterni alle proprie strutture di sede, di cui la Scuola può eventualmente avvalersi al fine di raggiungere o complementare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi;

c) "*strutture complementari*" cioè strutture di supporto sia pubbliche che private, di specialità diverse da quella della struttura di sede, di cui la Scuola può avvalersi, previa stipula di specifiche convenzioni, nel caso in cui debba utilizzare servizi, laboratori, attività non presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.

Le suddette strutture, per poter far parte della rete, devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici indicati dal D.I. 402/2017 e devono essere convenzionate con la Scuola di Specializzazione e che una stessa struttura non può essere messa a disposizione di reti formative di Atenei diversi;

- il Protocollo d'Intesa stipulato, dalla Regione Campania in data 22/10/2009, ed attualmente vigente, con l'Università degli Studi di Napoli Federico II per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica di area sanitaria;

PREMESSO:

- che sulla base dei citati Protocolli d'Intesa con la Regione Campania, l'Università degli Studi di Napoli Federico II, ha richiesto all'ASL Na 3 Sud di manifestare la disponibilità ad inserire nella rete formativa della scuola di specializzazione medica, di seguito specificata, la corrispondente struttura aziendale, in qualità di "*struttura collegata*":

Università degli Studi di Napoli Federico II -

- Scuola di specializzazione in **Ortopedia e Traumatologia** Prof. Massimo Mariconda e il Direttore della UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O.S. Maria della Misericordia Sorrento, Ospedali Riuniti della Penisola Sorrentina di Napoli, Dott. Massimo Morra

ATTESO che:

- per formalizzare l'inserimento delle strutture aziendali nella rete formativa delle Scuole di Specializzazione universitarie, la prassi prevede in primo luogo la manifestazione di disponibilità attraverso la stipula di Accordi di collaborazione reciproca tra i due Enti contraenti e successivamente la sottoscrizione di Convenzione da parte dei Rappresentanti legali;
- l'ASL NA 3 Sud ha inteso quindi aderire alle richieste dell'università degli Studi Di Napoli Federico II mettendo a disposizione, per le esigenze didattico scientifiche delle Scuole di Specializzazione, le proprie strutture in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- pertanto l'ASL NA 3 Sud ha espresso la propria disponibilità nei confronti della Scuola di Specializzazione in **Ortopedia e Traumatologia** che ne ha fatto richiesta, con la firma dell'Accordo di Reciproca Collaborazione ;

- tale Accordo, in possesso dei requisiti strutturali e di idoneità previsti dal decreto n. 402/2017, è stato firmato dal Direttore della Scuola di Specializzazione, dal Responsabile della U.O.C. ospitante dal Direttore Sanitario aziendale e dal Direttore Generale **ed adottato con delibera n. 430 del 14.04.2023;**

CONSIDERATO CHE:

- A seguito della firma dell' Accordo di collaborazione ed al fine di completare la procedura di inserimento delle strutture aziendali nella rete formativa delle specializzazioni mediche universitarie, è necessario procedere alla stipula della convenzione, inviata al Direttore della UOC ospitante dall'Università degli Studi di Napoli Federico II, firmata dal Direttore della Scuola di specializzazione in persona del rappresentante legale dell'Ente, e trasmessa a questa UOC dalla direzione aziendale con prot. n° 122855 del 21.06.2023, per la successiva sottoscrizione con firma digitale del Direttore Generale dell'Asl Na 3 Sud.

RITENUTO:

- pertanto indispensabile di procedere contemporaneamente alla stipula della Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, che si allega alla presente formando parte integrante e sostanziale, al fine di completare la procedura di inserimento delle strutture aziendali nella rete formativa delle specializzazioni mediche universitarie;
- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento della Convenzione il direttore responsabile della U.O.C. ospitante gli specializzandi;
- di stabilire che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 41 del D.lgs. n°368/99, l'Asl Napoli 3 Sud, quale azienda ospitante, provvede con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione specialistica presso proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio connesso allo svolgimento di attività assistenziale, compreso l'infortunio in itinere, l'Azienda provvederà ad effettuare la relativa comunicazione /denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.
- che la spesa derivante dalla copertura assicurativa degli specializzandi ospitati nelle strutture aziendali farà capo al seguente Centro di Responsabilità: QC0 2102 al seguente conto economico: 5020201350 *Premi di assicurazione- R.C. Professionale* e 5020201350 *Premi di assicurazione - Altri Premi Assicurativi*;
- di individuare quindi quale Responsabile Unico del Procedimento, relativamente alla copertura assicurativa degli specializzandi, il direttore della U.O.C. Affari Generali;
- di precisare che sarà cura del Datore di lavoro della struttura ospitante, così come individuato nell'attuale assetto organizzativo aziendale, garantire tutti gli adempimenti necessari in materia di sicurezza sul lavoro e predisporre per gli specializzandi la visita ad opera del medico competente;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE di

- di stipulare la Convenzione con la Scuola di specializzazione in **Ortopedia e Traumatologia** dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II, rappresentata dal Rettore Prof. Matteo Lorito e dal Direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud Dott. Giuseppe Russo, che si allega alla presente delibera formandone parte integrante e sostanziale;

- di sottoscrivere contemporaneamente la convenzione della durata annuale tra l'Asl Napoli 3 Sud, e *la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia* dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", Direttore dott. Direttore Prof. Massimo Mariconda e la U.O.C. di del P.O.S. Maria della Misericordia Sorrento, Ospedali Riuniti della Penisola Sorrentina di Napoli, Direttore Dott. Massimo Morra, a decorrere dalla data di stipula, e che esplica i suoi effetti sino alla disdetta di una delle parti e con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula, fatta salva l'eventualità di cambiamenti nella denominazione delle strutture, dei preesistenti requisiti e dei firmatari dell'accordo in essere;
 - di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento della Convenzione il direttore responsabile della U.O.C. ospitante gli specializzandi;
 - di stabilire che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 41 del D.lgs. n°368/99, l'Asl Napoli 3 Sud, quale azienda ospitante, provvede con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione specialistica presso proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio connesso allo svolgimento di attività assistenziale, compreso l'infortunio in itinere, l'Azienda provvederà ad effettuare la relativa comunicazione /denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.
- di dare atto che la spesa derivante dalla copertura assicurativa degli specializzandi ospitati nelle strutture aziendali farà capo al seguente Centro di Responsabilità: QC0 2102 al seguente conto economico: 5020201350 *Premi di assicurazione- R.C. Professionale* e 5020201350 *Premi di assicurazione - Altri Premi Assicurativi*;
- di individuare quindi quale Responsabile Unico del Procedimento, relativamente alla copertura assicurativa degli specializzandi, il direttore della U.O.C. Affari Generali;
 - di precisare che sarà cura del Datore di lavoro della struttura ospitante, così come individuato nell'attuale assetto organizzativo aziendale dalla delibera n.908 del 18/10/2022, garantire tutti gli adempimenti necessari in materia di sicurezza sul lavoro e predisporre per gli specializzandi la visita ad opera del medico competente;
 - di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'esigenza di espletare gli adempimenti di competenza dell'Asl Napoli 3 sud nel rispetto della tempistica fissata dal MIUR per la definizione e per l'accreditamento della rete formativa delle scuole di specializzazione;

Il Direttore U.O.C. FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

COMITO ROSARIA

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

Il Direttore Generale

In forza della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022

Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle

disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo aziendale

**Il Direttore Amministrativo aziendale
dr. Michelangelo Chiacchio**

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

DELIBERA di

- Stipulare la Convenzione con la Scuola di specializzazione in **Ortopedia e Traumatologia** dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, rappresentata dal Rettore Prof. Matteo Lorito e dal dal Direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud Dott. Giuseppe Russo, che si allega alla presente delibera formandone parte integrante e sostanziale;
- Sottoscrivere contemporaneamente la convenzione della durata annuale tra l'Asl Napoli 3 Sud, e *la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia* dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", Direttore dott. Direttore Prof. Massimo Mariconda e la U.O.C di del P.O.S. Maria della Misericordia Sorrento, Ospedali Riuniti della Penisola Sorrentina di Napoli, Direttore Dott. Massimo Morra, a decorrere dalla data di stipula, e che esplica i suoi effetti sino alla disdetta di una delle parti e con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula, fatta salva l'eventualità di cambiamenti nella denominazione delle strutture, dei preesistenti requisiti e dei firmatari dell'accordo in essere;
- Individuare quale Responsabili Unico del Procedimento della Convenzione , il direttore responsabile della U.O.C. ospitante gli specializzandi;
- Stabilire che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art Art. 41 del D.lgs. n°368/99, l'Asl Napoli 3 Sud, quale azienda ospitante, provvede con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione specialistica presso proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio connesso allo svolgimento di attività assistenziale, compreso l'infortunio in itinere, l'Azienda provvederà ad effettuare la relativa comunicazione /denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.
- Dare atto che la spesa derivante dalla copertura assicurativa degli specializzandi ospitati nelle strutture aziendali farà capo al seguente Centro di Responsabilità: QC0 2102 al seguente conto economico: 5020201350 *Premi di assicurazione- R.C. Professionale* e 5020201350 *Premi di assicurazione - Altri Premi Assicurativi*;
- Individuare quindi quale Responsabile Unico del Procedimento, relativamente alla copertura assicurativa degli specializzandi, il direttore della U.O.C. Affari Generali;
- Precisare che sarà cura del Datore di lavoro della struttura ospitante, così come individuato nell'attuale assetto organizzativo aziendale dalla delibera n.908 del 18/10/2022, garantire tutti gli adempimenti necessari in materia di sicurezza sul lavoro e predisporre per gli specializzandi la visita ad opera del medico competente;
- Rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'esigenza di espletare gli adempimenti di competenza dell'Asl Napoli 3 sud nel rispetto della tempistica fissata dal MIUR per la definizione e per l'accreditamento della rete formativa delle scuole di specializzazione;

Prendere atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa per la Asl Napoli 3 Sud;

Il Dirigente proponente sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i.

Il Direttore Generale

Dr. Giuseppe Russo

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate.

– Sostituisce la firma autografa)

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
PER L'INSERIMENTO DELLA U.O.C. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – P.O.
S.MARIA DELLA MISERICORDIA SORRENTO, OSPEDALI RIUNITI PENISOLA
SORRENTINA NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA:**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (di seguito denominata "Università"),
C.F.: 00876220633 con sede legale in Corso Umberto I, 40 80138 NAPOLI, rappresentata
dal Magnifico Rettore prof. Matteo Lorito

E

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD (di seguito denominato "Azienda")
rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Russo per la carica domiciliato in Via
Marconi, 66 Torre del Greco (NA) - CAP 80059 – C.F./P. IVA 06322711216

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980
- VISTO l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/92;
- VISTO il Decreto legislativo n. 368 del 17.8.1999 – e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- VISTO il Decreto interministeriale n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
- VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria.

PREMESSO CHE

L'Università degli Studi di Napoli Federico II, ai sensi dei citati DD.II. n. 68/2015 e n. 402/2017, ha istituito la Scuola di Specializzazione in ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui all'allegato 1 del D.I. n. 402 del 13.06.2017 e che si propone in qualità di Struttura Collegata.

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD dichiara che le strutture messe a disposizione per le finalità della presente convenzione non fanno parte delle reti formative di altre Scuole di Specializzazione della medesima tipologia di altri Atenei.

PRESO ATTO CHE

- occorre definire la rete formativa al fine di consentire il funzionamento delle Scuole di Specializzazione attivate;
- a tal fine il Direttore della Scuola di Specializzazione in ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ha acquisito una preventiva disponibilità da parte dell'Azienda a far parte della rete formativa della Scuola;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - Oggetto della convenzione

Le parti si impegnano a collaborare per la costituzione della rete formativa della Scuola di specializzazione in ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA avvalendosi delle strutture e dei Dirigenti dell'Azienda per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti della suddetta scuola.

ART. 3 - Impegni dell'Azienda

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione l'Azienda si impegna a:

1. mettere a disposizione dell'Università le proprie strutture, ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione dei medici in formazione specialistica così come definite ai successivi artt. 4 e 5;
2. garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2 del D. Lgs. n. 368/99 e all'art. 3, comma 4 del D. L. n. 68/2015, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica;
3. garantire l'accesso alla mensa e/o altre strutture convenzionate con l'Azienda che svolgono attività di ristorazione alle medesime condizioni e tariffe stabilite per il personale dipendente;
4. fornire il vestiario di servizio ai medici in formazione specialistica.

ART. 4 - Impegni dell'Università

L'Università si impegna a:

1. definire modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale alla attività didattica, di concerto con l'Azienda, nell'ambito delle rispettive competenze;
2. verificare il soddisfacimento dell'impegno orario previsto dal D.Lgs. 368/99 per i medici in formazione specialistica con apposite certificazioni o con opportuni sistemi di rilevazione delle presenze, anche informatici eventualmente resi disponibili dall'Azienda;
3. corrispondere, in maniera esclusiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, art. 39 del D.Lgs. n. 368/99, il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica.

L'Università inoltre può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività didattica nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola, e limitatamente alle attività da svolgersi presso l'Azienda nel rispetto della normativa vigente e dei propri regolamenti.

ART. 5 - Formazione prevista per i medici in formazione specialistica

La formazione del medico in formazione specialistica, ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 e successive modifiche e integrazioni e del D.I. n. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor.

L'attività dei medici in formazione specialistica non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. L'Azienda si impegna a consentire al medico in formazione specialistica l'effettuazione delle attività assistenziali previste, in affiancamento al tutor assegnatogli. Il Responsabile dell'Unità Operativa presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dal medico in formazione specialistica.

Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D. Lgs. 368/99 e successive modifiche e integrazioni e del D.I. n. 68/2015, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono annotate e certificate con firme del docente tutore le attività svolte dal medico in formazione specialistica nonché il giudizio sulle competenze, capacità ed attitudini dal medesimo acquisite.

A conclusione del periodo di formazione presso la struttura della rete formativa, il Responsabile dell'Unità Operativa certifica le attività svolte dal medico in formazione specialistica.

ART. 6 - Definizione delle attività di formazione

Le attività di formazione, le modalità di svolgimento e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale del medico in formazione specialistica, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico.

Il medico in formazione specialistica viene assegnato ai reparti dell'Azienda per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali previste dal piano formativo.

ART.7 - Assicurazione

I medici in formazione specialistica durante lo svolgimento delle attività formative sono coperti dall'Università di Napoli Federico II con assicurazione contro gli infortuni.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. 368/99, l'Azienda provvede invece, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica presso le strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In caso di infortunio connesso allo svolgimento di attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Azienda provvederà ad effettuare la relativa comunicazione/denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

ART. 8 - Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Al momento dell'immatricolazione, e comunque prima dell'inizio delle attività, lo specializzando deve fornire il certificato comprovante l'idoneità alla mansione rilasciato dal Medico Competente dell'Università.

L'Azienda si impegna, tramite i propri servizi, a garantire ai medici in formazione specialistica lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti: a tale scopo assicura ad essi la sorveglianza sanitaria durante l'attività presso le proprie strutture, nonché si impegna affinché vengano ad essi fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base al D.Lgs. 81/2008.

L'Azienda parimenti si impegna a fornire la dotazione dei DPI necessari, nonché un adeguato livello di addestramento in relazione alle procedure /protocolli da rispettare durante lo svolgimento delle attività assistenziali.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., si stabilisce che, in caso di rischi derivanti da attività interferenti, i datori di lavoro delle Parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal Testo Unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

ART. 9 – Natura giuridica del rapporto di attività professionalizzante

L'attività di formazione non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza della formazione è finalizzata all'addestramento previsto dallo Statuto della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

ART. 10 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente Unità Operativa o struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, e a tal fine conducono le opportune e necessarie verifiche.

ART. 11 - Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate dal Direttore della Scuola e dal Responsabile della struttura interessata (Dirigente Unità Operativa o struttura assimilabile), sottoposte all'esame dei rispettivi Organi deliberanti ed essere formalizzate con successivo accordo scritto.

ART. 12 - Trattamento dei dati personali

Ciascuna delle Parti si impegna a trattare i dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (GDPR).

In relazione a tali trattamenti, le Parti assumono, per le rispettive competenze, la qualità di Titolari autonomi, in conformità a quanto previsto dal GDPR.

Le Parti assumono altresì la qualità di Contitolari in relazione ai dati personali dei medici in formazione specialistica e dei professori/tutor, necessari allo svolgimento delle attività di addestramento professionale e tirocinio formativo, ivi compresi, se necessario, dati relativi al percorso didattico, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, e disciplinano le reciproche responsabilità come segue:

La Parte ospitante nomina gli specializzandi che svolgono le attività di addestramento professionale e tirocinio formativo presso la propria sede, 'Persone autorizzate al trattamento dei dati' relativamente ai dati che saranno trattati per le dette finalità, ai sensi dell'art. 29 del sopra citato GDPR. Gli Specializzandi potranno accedere solo ai dati personali che siano

strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza su ogni informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di addestramento professionale e tirocinio formativo.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Resta fermo che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, la persona interessata può esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun Titolare e la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

ART. 13 - Controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dalla applicazione del presente accordo. Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione ed applicazione dell'accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

ART. 14 - Entrata in vigore e durata

Il presente atto, sottoscritto in via telematica con firma digitale ai sensi dell'art. 15, co. 2bis, della L. n. 241/90, entra in vigore a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione ed esplica i

suoi effetti sino alla disdetta di una delle parti da inviare almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza annuale .

ART. 15 – Imposta di bollo

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le spese di bollo sono solidalmente a carico delle Parti e verranno assolte in modalità virtuale, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72 – Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 16825 del 20.3.1989, dall'Università degli Studi di Napoli Federico II. Considerato che l'imposta sarà a carico di entrambe le Parti, l'AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD rimborserà all'Università degli Studi di Napoli Federico II la metà dell'onere corrisposto all'Erario, con le modalità che saranno successivamente indicate.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso ("Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale") – del D.P.R. 131/1986, le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

ART. 16 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica nonché il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Napoli

**Università degli Studi
di Napoli Federico II**

**AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI
3 SUD**

Firmato digitalmente

Il Rettore

prof. Matteo Lorito

Firmato digitalmente

Il Direttore Generale

dott. Giuseppe Russo